



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
GOLFO ARANCI

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail [ucgolfoaranci@guardiacostiera.it](mailto:ucgolfoaranci@guardiacostiera.it) – Sito internet [www.golfoaranci.guardiacostiera.it](http://www.golfoaranci.guardiacostiera.it) – Numero blu 1530)

ORDINANZA N. 39/2017

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale», ed in particolare la parte quinta, titolo III, ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- VISTA** la Direttiva Comunitaria 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 22 marzo 2017 recante “Modifiche dell’Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE”;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l’art. 14, punto 1 che riserva all’Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, e l’art. 6 punto 4 lettera a) che conferisce all’Autorità di Sistema Portuale tra l’altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- VISTO** il D.P.R. 29 dicembre 2000, pubblicato in G.U. 18 febbraio 2001, n°32, concernente l’istituzione dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci;
- VISTO** il D.M. 3 maggio 2001 recante i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;
- VISTA** la Circolare n. 01/2017 prot. RAM/1141/2/2017 in data 2 maggio 2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto e avente per argomento “D.M. 22 marzo 2017- modifiche all’allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del codice dell’ambiente- modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE”;

**VISTA** la propria Ordinanza n°02/2016 in data 25/01/2016, che disciplina le pratiche amministrative di arrivo e partenza delle navi nel porto di Golfo Aranci attraverso l'impiego del sistema telematico di gestione portuale Port Management Information System (PMIS2);

**VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 24 maggio 2017 presso la sede dell'Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, nel corso della quale sono state esaminate e discusse le disposizioni normative di cui al Decreto 22 marzo 2017 sopra citato e convenuto sull'opportunità che l'Autorità Marittima proceda all'emanazione del provvedimento ordinativo, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al predetto Decreto, per la parte di propria competenza disponendo, altresì, l'obbligo da parte dei fornitori di combustibili per uso marittimo di trasmettere anche all'Autorità Portuale i dati afferenti le notifiche e le lettere di protesta riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati nell'ambito territoriale dell'Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;

**RITENUTO NECESSARIO** dovere adottare nell'ambito di giurisdizione l'Ordinanza disciplinante gli obblighi di comunicazione per i fornitori di combustibili per uso marittimo e per i Comandanti o gli armatori delle navi battenti bandiera italiana prescritta dal paragrafo 2-bis comma 7 della sezione 3, parte I dell'Allegato X alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006;

**VISTI** gli articoli 16, 17, 30, 81, 179 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

**VISTI** gli atti d'ufficio.

## **ORDINA** **ARTICOLO 1**

### **(Obblighi di comunicazione)**

1. E' fatto obbligo per i fornitori di combustibili per uso marittimo che operano nei porti del Circondario Marittimo di Golfo Aranci, di comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, al seguente indirizzo [cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it](mailto:cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it), entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente relative al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.
2. I fornitori di combustibili per uso marittimo che operano nell'ambito territoriale dell'Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, hanno l'obbligo, altresì, di comunicare anche alla predetta Autorità Portuale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al seguente indirizzo [info@pec.apnordsardegna.it](mailto:info@pec.apnordsardegna.it). le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.
3. E' fatto obbligo al comandante o all'armatore delle navi battenti bandiera italiana, che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni, e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile nei porti di competenza di questa Autorità Marittima, di trasmettere entro le 24 ore successive a tale accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore a 24 ore, una relazione contenente una descrizione del metodo utilizzato. Tale relazione potrà anche essere trasmessa unitamente alla nota informativa di arrivo di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione. In caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, titolo III, allegato X, alla predetta relazione dovrà essere altresì inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.

## **ARTICOLO 2**

### **(Sanzioni)**

I contravventori agli obblighi stabiliti nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito penale od amministrativo, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del codice della navigazione (inosservanza di norme di polizia).

## **ARTICOLO 3**

### **(Pubblicazione)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/golfoaranci/ordinanze-e-avvisi](http://www.guardiacostiera.gov.it/golfoaranci/ordinanze-e-avvisi).

**Golfo Aranci, 11 Luglio 2017**

**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Paolo PISANO**

